

Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31 marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all'Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'articolo 34, comma 3, [D.M. 15 settembre 2020, n. 106.](#)

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all'Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente *link* (<https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/>), accedendo con

SPID o CIE del legale rappresentante della *Onlus* interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la *Onlus* medesima.

Per le *Onlus* con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L'iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell'istruttoria dell'Ufficio RUNTS competente.

Iscrizione al RUNTS

Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, [D.M. 15 settembre 2020, n. 106](#), con la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, la *Onlus* interessata dovrà indicare, tra l'altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

- l'atto costitutivo (in mancanza si rinvia all'articolo 8, comma 5, lett. a), del [D.M. n.106/2020](#));
- lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (consulta anche la [Circolare ministeriale n. 20/2018](#));
- gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al [M. n. 39/2020](#) (consulta anche la [Nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021](#)).

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del [2 novembre 2020 n. 11560](#) e del [22 dicembre 2023 n. 14432](#) – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerge che la *Onlus* interessata all'iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l'Organo di controllo.

La nomina dell'Organo di controllo è sempre obbligatoria per

le *Onlus* aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all'articolo 14 del [D.M. 106/2020](#).

Contributo cinque per mille

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l'ente interessato, anche a seguito dell'iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione ["Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore"](#).